

Inoltre, nel caso in cui il legislatore comunitario avesse voluto limitare l'obbligo di informazione al solo caso di un obbligo di pagamento incondizionato lo avrebbe fatto esplicitamente, perlomeno nei "considerando" a tale direttiva. Il tenore del testo è di segno opposto: il fine della direttiva è quello di apprestare un'adeguata garanzia a livello di tutela dei consumatori, operando un adeguato bilanciamento tra la competitività delle imprese e un elevato livello di tutela dei consumatori ("considerando" 4, 5 e 7). Infatti, è di primaria importanza per il consumatore poter determinare l'esatto momento in cui sorge l'obbligo di pagamento verso il professionista. Un'interpretazione in senso diverso della direttiva condurrebbe alla possibilità per il professionista di eludere tale obbligo di trasparenza per mezzo dell'inserimento di

clausole contrattuali che fanno dipendere l'obbligo di pagamento del consumatore da eventi che non dipendono dalla sua volontà.

Dunque, è opportuno interpretare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2011/83/UE nel senso di ritenere che l'obbligo del professionista di chiarire al consumatore che proseguendo con l'ordine si assume l'obbligazione di pagamento sussiste anche nel caso in cui il corrispettivo oneroso sia dovuto solo dopo la realizzazione di una diversa condizione.

In conclusione, la Corte di giustizia, da un lato, persegue nella via della tutela dei consumatori vulnerabili, che potrebbero essere più facilmente indotti in errore da clausole contrattuali complesse o da pratiche commerciali elusive, dall'altro lato, incoraggia le imprese ad adottare pratiche commerciali responsabili e trasparenti nei rapporti con i consumatori.